



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA
PRIMA INFANZIA "ASILO NIDO"**

C.I.G. N. 736446331F

CUP N. J81H18000000002

Art. 1 - Principi e finalità del servizio

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, offre un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali delle bambine e dei bambini, riconoscendoli come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali

Art. 2 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio alla prima infanzia "Asilo Nido", servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, dalle ore 07:30 alle 15:30, per un periodo complessivo 43 settimane. E' previsto un rientro pomeridiano a settimana dalle ore 15:30 alle 19:30 per lo svolgimento dei seguenti servizi integrativi:

- spazio di socializzazione;
- baby parking;
- spazio progetto Nati per Leggere, con il coinvolgimento dei genitori e i volontari formati per il progetto, in collaborazione con la Biblioteca Comunale;
- laboratorio espressivo e di fabulazione per i bambini di 12-36 mesi;
- con cadenza mensile un laboratorio di relazione genitoriale.

I suddetti servizi sono stabiliti per il Comune di Menfi nel Piano d'intervento servizi di cura per l'infanzia elaborato nell'ambito del Piano Azione e Coesione "Azioni a titolarità" diretta dell'A.d.G e nel programma straordinario per l'implementazione del servizio asilo nido finanziato dall'assessorato Regionale della famiglia, giusto D.D. n. 1508 del 18.10.2013. L'appalto è disciplinato dal presente capitolato e dall'offerta presentata dall'Ente affidatario in sede di gara.

Art. 3 – Locali ed attrezzature.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Impresa la struttura adibita ad asilo nido sito in Via Cavour., arredata ed attrezzata.

Durante il periodo di gestione l'Impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Tutto il materiale preso in consegna dall'Aggiudicatario si intende in stato idoneo all'uso. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti, tali spese infatti saranno a carico totalmente dell'Aggiudicatario, così come l'eventuale integrazione degli arredi, giochi, attrezzature e macchinari.

Nel periodo di utilizzo dei locali, saranno a carico dell'Impresa Aggiudicataria i consumi di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, canoni e costo dell'uso dei telefoni, tassa per la raccolta dei rifiuti, al ulizia e sanificazione spazi interni ed esterni(giardino).

La Stazione Appaltante dà in consegna all'Impresa, previo apposito verbale di consegna la struttura di pertinenza comprensivo dei beni ivi presenti.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese e gli oneri di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature, degli arredi, dei giochi e dei macchinari, nonché degli spazi esterni dell'asilo.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e degli arredi.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale tutti gli interventi di straordinaria manutenzione dello stabile e delle parti accessorie sempre che tali interventi di straordinaria amministrazione non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria.

Alla scadenza del contratto, l'Aggiudicatario si obbliga a riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali e le attrezzature e gli arredi perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro ordinario utilizzo durante la gestione. L'Aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza o incuria. Eventuali migliorie e/o aggiunte apportate dall'Aggiudicatario rimarranno di proprietà del Comune a meno che lo stesso non le ritenga non convenienti e/o inutilizzabili; in tal caso, l'Aggiudicatario è tenuto, a proprie spese, ad asportarle al momento della cessazione del contratto.

Art. 4- Pulizia e igiene della struttura

L'Aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti. L'Aggiudicatario comunque, deve assicurare la pulizia:

1. quotidiana

- dei servizi igienici (almeno tre volte al giorno);
- degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie (almeno tre volte al giorno);
- dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti (almeno una volta al giorno);
- delle sale sonno (con cambio della biancheria dei lettini una volta la settimana e ogni qualvolta si renda necessario);
- dei giochi;
- disinfezione dei biberon, ciucci, tettarelle e stoviglie per la pappa (ogni qual volta sia utilizzato per un piccolo utente).

2. periodica

- dei vetri (una volta la settimana);
- delle pareti lavabili (una volta la settimana)
- delle piastrelle, dei lampadari, dei caloriferi e copri caloriferi (una volta ogni due mesi);
- degli spazi esterni, ivi comprese le zone e le rampe d'accesso (due volte alla settimana)
- del giardino esterno con scerbatura e cura delle piante(almeno una volta al mese).

Le modalità di frequenza indicate, rappresentano comunque il livello minimo di prestazione, potendo l'Aggiudicatario prevedere articolazioni più capillari. L'Aggiudicatario dovrà fornire, per ciascun prodotto utilizzato, le relative schede di sicurezza.

Il piano della pulizia e dell'igiene degli spazi dovrà essere redatto e presentato in sede di gara dettagliandone: interventi, tempi, frequenze, risorse di personale e prodotti utilizzati.

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

L'aggiudicatario deve rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata previste dall'Ente appaltante per il conferimento dei rifiuti, anche per quanto riguarda i contenitori e i relativi sacchi.

Art. 5 – Importo e durata dell'Appalto

L'importo del servizio per 43 settimane ammonta a complessivamente a € 415.809,59(esente IVA ai sensi del punto 21) dell'art.10 del DPR 633/72:) di cui:

- € 378.392,43 di carattere incompressibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al personale, gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;
- € 24.187,50 di carattere per i pasti da somministrare ai bambini, non sottoposto a ribasso;
- € 5.200,00 per materiale igienico sanitario, da sottoporre al ribasso;
- € 8.029,66 da sottoporre al ribasso relativa agli oneri di gestione ed organizzazione (spese generali).
- Gli importi a base d'asta soggetti a ribasso unico sono i seguenti:
 - € 5.200,00 per materiale igienico sanitario, da sottoporre al ribasso;
 - € 8.029,66 da sottoporre al ribasso relativa agli oneri di gestione ed organizzazione (spese generali).

L'appalto verrà svolto nel periodo 26.02.2018 al 24.02.2019 per complessive 43 settimane decorrenti dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione, allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l'impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., previa redazione dell'apposito verbale di avvio, all'esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal comma 8, dell'art.32, del Decreto Legislativo n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio, alle stesse condizioni oltre la scadenza contrattuale, di ulteriori 20 settimane fino ad espletamento di nuova procedura di gara, alle medesime condizioni contrattuali, senza che la ditta aggiudicataria possa opporre alcuna eccezione.

Art. 6 – Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a n. 45 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e precisamente:

- da 0 a 12 mesi: lattanti n. 12 unità;
- da 13 a 23 mesi: semidivezzi n. 16 unità;
- da 24 a 36 mesi: divezzi n. 17 unità;

Art. 7 – Rispetto delle normative vigenti

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del Disciplinare Distrettuale del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia(Distretto Socio-sanitario Ag7 - Siacca, della normativa regionale e del presente capitolato.

Art. 8 - Progetto pedagogico ed educativo

L'Ente Gestore dovrà predisporre e produrre in sede di offerta il progetto pedagogico ed educativo del servizio oggetto dell'appalto. **Il progetto pedagogico** dovrà realizzare le finalità di cui all'art. 1 del presente capitolato, dovrà tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire: il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'eguaglianza di opportunità, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture.

Il progetto pedagogico persegue, inoltre, la valorizzazione:

- delle diversità fra i bambini affinché queste non siano un ostacolo al loro sviluppo e siano promotrici di socialità positive e collaborative;
- dei momenti di cura come momenti aventi specifico valore psicologico e pedagogico;
- delle specifiche competenze, a seconda delle età dei bambini, attraverso coerenti, adeguate e mirate offerte di attività educative.

Il progetto dovrà essere articolato con il contesto esistente (precise indicazioni degli operatori, dei destinatari, delle modalità ecc.) e presentare fondati principi di attuabilità.

Non verranno valutate proposte di generica definizione.

Il progetto educativo dovrà contenere, con riferimento all'anno educativo, le modalità di attuazione del progetto pedagogico. In esso dovranno essere definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini, modalità di accoglienza dei bambini e genitori, i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- d) le forme di condivisione e di partecipazione delle famiglie;
- e) le forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari del territorio al fine di costituire una comunità educante a favore dello sviluppo del benessere dei bambini e delle famiglie.

L'Asilo nido, inoltre, per gli adulti rappresenta un luogo di informazione, formazione e confronto in relazione a tutti gli aspetti connessi alla crescita dei bambini.

Nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

In tale ottica il nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini disabili anche in collaborazione con i servizi competenti dell'ASP, nonché di bambini in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale, svolgendo, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed emarginazione.

Art. 9 - Piano organizzativo e gestionale del servizio

Il servizio di Asilo Nido sarà attivo per 8 ore giornaliere e per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano a settimana dalle ore 15:30 alle 19:30 per lo svolgimento dei servizi integrativi, con sospensione nelle giornate festive previste dal calendario, festa del patrono e nel periodo natalizio e pasquale secondo le disposizioni del Capo Settore I, sentiti i genitori dei bambini frequentanti. Nel servizio è prevista la mensa. Il periodo di apertura sarà dal 26 febbraio 2018 al 24 febbraio 2019.

La dotazione organica dovrà essere determinata, in riferimento al possesso dei titoli di studio e al rapporto numerico, sulla base di quanto stabilito, in materia, dalla Regione Sicilia al punto 5 del D.P.R.S. 16 maggio 2013 riguardante l'approvazione degli standards organizzativi e gestionali dei servizi per la prima infanzia, pubblicato sulla GURS n. 27 del 7 Giugno 2013.

L'Ente Gestore dovrà individuare: un Coordinatore pedagogico. Per quest'ultimo è richiesto il possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Il servizio, pertanto, verrà assicurato come di seguito:

Operatori	Monte ore settimanali	Monte ore complessivo	Costo unitario (Iva esclusa)	Costo totale (Iva esclusa)
n.1 coordinatore pedagogico D3/E1, con laurea.	n. 13,20	n. 567,60	€ 20,27	€ 11.505,25
n.6 Educatore D2, con diploma/laurea* comprensivo di un rientro settimanale 15:30 – 19:30	n. 44	n. 11352	€ 18,97	€ 215.347,44
n. 4 Ausiliari B1 comprensivo di un rientro settimanale 15:30 – 19:30	n. 44	n. 7.568	€ 15,67	€ 118.590,56
N.1 Cuoco -C1	n. 22	n. 946	€ 16,89	€ 15.977,94
N. 1 Responsabile Amministrativo C3/D1 CCNL Cooperative	n. 22	n. 946	€ 17,94	€ 16.971,24

- così come stabilito dal punto 5) del Decreto Presidenziale 16 maggio 2013 – Regione Sicilia, a far data dal 1 settembre 2015 (anno educativo 2015/2016) saranno ritenuti validi per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i diplomi di laurea indicati al punto 5 del suddetto Decreto. Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31.08.2015, se conseguiti entro tale data.

Funzioni del coordinatore:

- fungere da raccordo tra la ditta aggiudicataria, l'Asilo Nido e l'Amministrazione comunale;
- predisporre, in collaborazione con l'Ufficio comunale preposto, l'organizzazione del servizio, programmare l'attività di lavoro e apportare eventuali variazioni all'attività da svolgere;
- mantenere una comunicazione costante con l'Ente garantendo pronta reperibilità;
- coordinare gli interventi e il lavoro dell'équipe degli operatori;
- promuovere la partecipazione delle famiglie all'attività e alla vita dei servizi, organizzando allo scopo situazioni di incontro (colloqui, incontri di gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) da svolgersi con regolarità nel corso dell'anno;

- partecipare gli incontri con l'Amministrazione Comunale e con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- curare l'organizzazione del personale e la sostituzione in caso di assenza in modo da garantire l'erogazione continuativa delle prestazioni;
- progettare e realizzare attività di valutazione del servizio.

Funzioni del responsabile amministrativo:

- gestione dei rapporti personale dell'asilo nido ;
- gestione dei rapporti con l'Ente appaltante ;
- coordinamento e controllo dell'attività di funzionamento dell'asilo nido
-

Funzioni degli Educatori:

- svolgere le attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini;
- cura l'igiene dei bambini;
- definizione del progetto educativo in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico;
- responsabilità della realizzazione del progetto educativo;
- coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione ai colloqui con le famiglie.

L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale non frontale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento, aggiuntivo rispetto alla quota di orario utilizzata a diretto contatto con l'utenza.

Funzioni del personale Ausiliario:

- riordino degli ambienti e dei materiali con la massima cura e diligenza e nel rispetto delle norme igieniche;
- preparazione e manutenzione dei materiali didattici;
- collaborazione con gli Educatori per la cura e la vigilanza dei bambini senza sostituirsi ad essi e per il buon funzionamento delle attività del servizio
- svolgimento delle attività concernenti la somministrazione degli alimenti.

Funzioni del Cuoco:

- Provvede a tutti gli adempimenti connessi al servizio di refezione nel rispetto della normativa in materia e del Capitolato d'Appalto;
- Collabora con il personale educativo e il personale ausiliario al buon andamento del Nido.

I titoli di studio prescritti dalla normativa regionale per il personale dovranno essere posseduti anche dal personale eventualmente reclutato per temporanee sostituzioni.

Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso il servizio asilo nido

il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito deve essere attestato dall'Ente Gestore con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 prima dell'inizio del servizio o contestualmente in caso di sostituzioni di personale.

Tutto il personale deve essere in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, diligenza, correttezza e cortesia, disponibilità alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Il personale deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza e rispetto della dignità degli utenti, deve attenersi ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori e rispettare la puntualità ed il segreto professionale.

Nell'offerta organizzativa del personale l'Ente Gestore deve indicare la propria ipotesi di organizzazione oraria del Coordinatore pedagogico.

Il personale dovrà essere dotato di idonea divisa e cartellino di riconoscimento. Le divise devono garantire, per pulizia, ordine ed igiene, il decoro del personale in servizio e la garanzia di un corretto rapporto con l'utenza.

In caso di assenza dei requisiti richiesti ovvero per gravi, palesi e reiterate violazioni dei compiti assegnati, ovvero in caso di comportamenti lesivi della particolare tipologia di utenza, l'Amministrazione Comunale può richiedere all'esecutore la sostituzione dell'unità di personale giudicata non idonea.

Nell'espletamento delle attività del servizio di asilo Nido l'attività sarà organizzata in base alla suddivisione in specifici "gruppi" dei n. 45 bambini, determinati dalla fascia di età di appartenenza:

I° Gruppo:

n. 12 Lattanti - età 0/12 mesi

Ambiente di vita - giochi e dormitorio;

Attività: attività manipolative, tramite costruzioni ad incastro, pupazzi di gomma, attività visive ed attività uditive, tramite l'uso di sonagli, radio/stereo e materiali da esplorare.

Il Bambino di tale gruppo dovrà essere invitato a sperimentare nuove posizioni e movimenti, si dovranno sviluppare attività prensili, dovrà essere stimolato all'esplorazione dello spazio ed a tutto ciò che lo forma.

II° Gruppo:

N.16 Semidivezzi (età 13/23 mesi)

Ambiente di vita - gioco, mensa e dormitorio;

Attività: attività tese allo sviluppo psicomotorio (uditivo, visivo, sensoriale, prensile e motorio) mediante l'uso di materassi a terra, giochi di gomma, di pezza e sonagli, canzoncine e favole, libri illustrati di gomma (facili da sterilizzare), attività di conoscenza dello spazio mediante movimenti adeguati.

Il bambino di tale gruppo dovrà essere stimolato nello sviluppo affettivo tramite attività che mirino alla stimolazione dei sistemi di comunicazione, ed alla conoscenza dell'ambiente tramite giochi di imitazione, differenziazione dei ruoli, travestimenti, gruppi, giochi affettivi con le bambole (drammatizzazione).

N.17 Divezzi (età 24 mesi /36 mesi)

nella classe dei divezzi tutte le abilità analizzate precedentemente, sono approfondite ed affinate ulteriormente.

- Sviluppo del vocabolario;
- Sviluppo psico-motorio nella percezione degli spazi e della sua posizione in essi;
- Sviluppo della percezione temporale (ancora il bambino è troppo piccolo per capire i concetti di spazio-tempo, ma comunque all'asilo nido si stendono le prime basi per gli apprendimenti futuri);
- Sviluppo della psicomotricità fine (disegno, impugnatura del pennarello, delle posate ecc)
- Sviluppo della creatività
- Socializzazione, rispetto dell'altro;
- Controllo sfinterico (levare il pannolino)
- Estinzione del vizio della suzione (eliminare l'uso del ciuccio e del biberon)
- Imparare tanti concetti nuovi.

I bambini sono accompagnati alla struttura dell'Asilo Nido dai genitori o da persona da questi delegata, e sono ritirati dalla stessa sede, agli orari di ingresso ed uscita, come concordati.

Art. 10 - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente Gestore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta relativi al comparto di appartenenza.

Art.11 - Formazione del personale

L'Ente Gestore è tenuto ad individuare interventi formativi e al costante aggiornamento professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a totale carico dell'Ente Gestore.

Rimane per l'Ente Gestore l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008.

L'Ente Gestore dovrà presentare al Comune, entro il 14 luglio 2017, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno educativo.

Art. 12 - Altro personale

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard organizzativi ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

Art. 13 - Inserimento bambini disabili

Nel caso di inserimento di bambini disabili, certificati ai sensi della Legge 104/1992 dal servizio di Neuropsichiatria dell'ASP, l'Amministrazione provvederà, attraverso il servizio sociale professionale, alla redazione di un piano individualizzato da realizzare con modalità da concordare con l'Ente Gestore e i servizi sanitari del territorio.

Art.14 Salvaguardia delle norme igienico-sanitarie

L'erogazione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria relativamente a:

- igiene degli ambienti;
- igiene nella preparazione, conservazione e distribuzione dei pasti;
- controlli sanitari del personale;
- allontanamento per malattia e riammissione dopo malattia dei bambini che frequentano la struttura;
- impostazioni dietetiche e diete speciali;
- somministrazione di farmaci.

Per ogni altra norma attinente la sfera sanitaria, se non diversamente disposto da specifica norma di legge, si rinvia alle disposizioni emanate dall'autorità sanitaria competente.

Il Servizio di asilo nido:

- fa proprie le disposizioni che vengono stabilite dalla autorità competente;
- ha cura di informare puntualmente i soggetti interessati a tali norme (personale e famiglie).

Art. 15 - Ristorazione

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'acquisto dei generi alimentari occorrenti, alla gestione della dispensa e alla preparazione dei pasti prodotti presso la cucina della struttura, con l'impiego degli impianti e delle attrezzature ivi presenti.

L'utenza del servizio di refezione è composta dai bambini e dal personale educativo e dal personale ausiliario dell'asilo nido.

Il servizio di refezione dovrà tenere conto delle disposizioni relative alle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" e delle "Linee di indirizzo in materia di igiene per asili nido e scuole materne del territorio della Azienda ASP AG .

Dovrà, inoltre, garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare.

L'erogazione dei pasti dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate ed in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in possesso idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I Menù presentati dall'impresa , elaborati a proprie spese, differenziati stagionalmente con le relative tabelle dietetiche, le caratteristiche merceologiche delle derrate utilizzate, le diete speciali(per celiachi etc) e le diete etico-religiose, dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Ufficio "Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione" (SIAN) dell'ASP di Agrigento.

Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.

Gli operatori dell'Asilo nido somministreranno al bambino i pasti della giornata e informeranno, con apposita scheda giornaliera, i genitori circa orari, quantità e qualità dell'alimentazione.

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia. E' assolutamente vietato l'utilizzo di alimenti, sottoforma di materie prime o derivati, contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 16 - Oneri a carico dell'Ente Gestore

All'Ente Gestore competono:

- l'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto pedagogico offerto, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'Asilo Nido . Tutto il materiale di consumo e didattico, con particolare riguardo a quello utilizzato dai bambini dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza, tossicità ed essere di ottima qualità;
- l'acquisto dei materiali di consumo e attrezzi per la pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi; è vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

- l'acquisto del materiale per infermeria e per pronto soccorso adatto ai bambini, e tutto quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio;
- le spese relative all'ordinaria manutenzione e funzionalità della struttura e delle attrezzature;
 - le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti l'asilo sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;
 - le spese assicutive relative ai danni e furti alla struttura affidata.
- ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Menfi.

L'Ente Gestore deve garantire, inoltre, la gestione dei dati inerenti all'appalto, in particolare:

- la gestione dell'anagrafica relativa agli utenti del servizio;
- registrazione presenze quotidiane;
 - segnalazione delle situazioni che possono comportare la sospensione/decadenza dall'asilo nido.

L'Ente gestore dovrà iscriversi alla'Albo Regionale L.R. 22/86 per la tipologia Asili Nido.

Art. 17 - Oneri a carico del Comune

Al Comune competono:

- a) determinazione delle quote di compartecipazione al servizio;
- b) acquisizione delle domande di iscrizioni e delle agevolazioni tariffarie;
- c) calcolo fascia ISEE di appartenenza del richiedente;
- d) elaborazione della graduatoria;
- e) trasmissione all'esecutore dell'elenco dei bambini ammessi.

Art. 18 - Norme di relazione

L'Ente Gestore deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile dell'appalto, se diverso dal responsabile educativo della struttura, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del Servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì almeno la reperibilità di tale responsabile durante gli orari di espletamento del servizio mediante numero di cellulare. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'esecutore.

Il Settore Servizi Sociali è l'interlocutore istituzionale della ditta aggiudicataria, al quale quest'ultima dovrà rivolgersi per qualsiasi esigenza relativa all'appalto.

Art. 19 - Controllo sul servizio

Il Comune può disporre in qualunque momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Il personale comunale incaricato ha accesso ai locali in ogni momento, evitando, comunque, interferenze con lo svolgimento delle attività, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà tenere la registrazione della presenza giornaliera ed oraria dei bambini; a tale registrazione avrà accesso il personale di controllo del Comune.

L'Ente Gestore agevolerà ogni controllo svolto dai competenti organi sanitari, al fine della verifica del rispetto delle normative igienico – sanitarie e deve consentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

Art. 20 - Valutazione dell'attività svolta

L'Ente Gestore si impegna, in accordo con il Comune, ad adottare strumenti e metodologie di valutazione dei servizi, anche attraverso somministrazione periodica di questionari agli utenti sulla soddisfazione dell'utenza.

Art. 21 - Corrispettivo e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverrà sulla base delle singole fatture mensili che saranno emesse dalla ditta aggiudicataria. Su ciascuna fattura dovrà essere specificato l'importo dovuto per la gestione del servizio di asilo nido, il CIG (codice identificativo di gara) e l'intervento di spesa. Sarà onere del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore inviare al Comune di Menfi, unitamente alla fattura, una relazione predisposta dagli operatori addetti al servizio in ordine all'andamento delle attività, una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, le fotocopie dei fogli di presenza mensili degli operatori, relativi al periodo di riferimento della contabilità, elenco degli utenti, le bolle di consegna dei pasti corredate dalle fatture emesse nei confronti dell'Ente Gestore dalla ditta incaricata alla fornitura dei pasti, eventuale altra documentazione richiesta dal Dirigente del servizio interessato.

Il Comune di Menfi ove dovessero emergere errori o difformità, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro i successivi 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 60 dalla presentazione delle fatture, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari e sulla disponibilità finanziaria dell'Ente.

I prospetti contabili possono pervenire all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Art. 22 - Subappalto del servizio

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio.

Art. 23 - Norme anti-infortunistiche

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Art. 24 - Responsabilità, assicurazione e sinistri

L'Ente Gestore si impegna a far fronte ad ogni responsabilità sia civile che penale derivategli a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Il Comune di Menfi è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l'esecuzione del servizio.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o terzi, o ai propri dipendenti, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

E' obbligo dell'Ente Gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

A tale scopo l'Ente Gestore deve stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Menfi deve essere

considerato “terzo” a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi causati nell’esecuzione delle attività.

La polizza dovrà essere sottoscritta per un massimale annuo non inferiore ad € 2.500.000,00 (Euro duemilioniocinquecentomila/00) e coprire tutte le attività svolte dall’Ente Gestore, comprese le attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato ed escluso e coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.

Il Comune di Menfi è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore € 1.500.000,00 (Euro unmilioneicinquecentomila/00) per sinistro.

La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al Comune di Menfi prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.

L’appaltatore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Art. 25 – garanzia definitiva

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgvo 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Menfi, con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l’Ente Gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Menfi al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Art. 26 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. L’Ente Gestore non può apportare variazioni o modifiche al contratto.

2. Possono essere ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Committente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

Art. 27 – Inadempienze e penalità

L’appaltatore si impegna a garantire l’espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti della Legge n. 146/90 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio da parte dell'appaltatore, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di € 300,00 sino ad un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.

Prima di procedere all'applicazione di penali, il Servizio competente contesterà all'appaltatore l'addebito assegnando un termine, non superiore ai 10 giorni, per presentare le proprie controdeduzioni, la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato l'appaltatore non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate.

Le penali verranno applicate mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (l'appaltatore potrà altresì versare l'ammontare richiesto presso la Tesoreria comunale).

Le contestazioni, le diffide ad adempiere saranno inoltrate con pieno effetto sia via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con l'appaltatore, a tal fine comunicato) che con raccomandata A.R.

L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di gara;
- mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel piano organizzativo del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida all'appaltatore ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui l'appaltatore si adegui alla diffida l'Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 300,00, in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

Qualora le inadempienze succedute, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

Non verranno applicate penalità e relative spese, nel caso in cui l'appaltatore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile all'appaltatore stesso.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente capitolato;

- interruzione non giustificata totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata esecuzione degli interventi di miglioria eventualmente offerti in sede di gara nei termini stabiliti;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio;
- gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità che nel complesso superino l'importo di € 3.000,00 nel corso di un anno;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
- perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- quando l'appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere ad una adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
- disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/90.

Art. 29 - DUVRI - Documento unico di valutazione rischi di interferenze

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto, al momento, all'elaborazione del DUVRI.

Art. 30 - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto è previsto dagli artt. 24 e 25 per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) qualora si verificasse anche un solo episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa grave o dolo di operatori dell'Ente Gestore o della ditta preposta alla fornitura dei pasti;
- b) qualora si verificasse anche un solo episodio di tossinfezione alimentare dovuto a mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle certificazioni mediche relative a diete speciali, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
- c) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;

e) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;

f) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto.

2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Art. 31 – Servizi aggiuntivi

I servizi aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli espressamente previsti dal presente capitolato, che siano proposti dal soggetto affidatario nel proprio progetto-offerta, e per i quali è stata attribuita la valutazione in sede di gara, divengono parte integrante degli obblighi contrattuali.

Difatti, l'esecuzione dei servizi aggiuntivi offerti è condizione necessaria per l'affidamento dell'appalto e per la prosecuzione dello stesso. La mancata o parziale erogazione dei servizi aggiuntivi nel corso dell'appalto, è causa di inadempienza contrattuale.

Art. 32 Carta dei Servizi

L'aggiudicatario è tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio dell'appalto, all'attuazione concreta ed operativa della Carta dei Servizi presentata in sede di offerta, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui l'aggiudicatario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dall'impresa aggiudicataria e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del aggiudicatario che ne risponde in maniera totale. L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio

Art. 33 – Spese

Tutte le spese relative al contratto d'appalto (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 - Osservanza delle leggi e regolamenti

E' fatto obbligo all'esecutore di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Art. 35 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 36 - Tutela delle persone e rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Menfi, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa l'esecutore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'esecutore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi nè diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla Civica Amministrazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 37 - Recesso

L'ente gestore è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora il Comune di Menfi intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio.

Il Comune di Menfi può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Ente Gestore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi sopra previsti, l'ente gestore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'Ente Gestore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

Art. 38 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente appalto il Foro competente è quello di Sciacca.

Prima di adire in giudizio la controparte si procede ad un tentativo di bonario componimento tra le parti, del conflitto insorto. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di servizi, alle leggi in materia di servizi socio-sanitari e ai regolamenti del Comune di Menfi.

IL RUP

F.to Istruttore Amm.vo Maria Ardizzone

IL CAPO SETTORE
F.to Dr. Gaspare Quartararo